

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 182/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2012

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.S.D. VALPO PEDEMONTE CF AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALPO PEDEMONTE/ GORDIGE DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)

L’A.S.D. Valpo Pedemonte ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicato sul Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012 con il quale il detto Giudice ha disposto la ripetizione (*rectius*: il recupero) della gara Valpo Pedemonte/Gordige Calcio Ragazze non potuta disputare per la mancata presentazione della società ospitata entro il tempo regolamentare di attesa, in conseguenza, peraltro, di circostanze di fatto, ritenute di forza maggiore, e consistenti nelle abbondanti nevicate che avevano impedito l’effettuazione della trasferta.

Osserva la reclamante che, contrariamente a quanto deliberato e motivato dal primo Giudice, il percorso da compiere avrebbe potuto venir effettuato con idonei mezzi di locomozione, a nulla rilevando l’invito del sindaco di Cavarzere, peraltro reso su sollecitazione della società convenuta, di non mettersi in viaggio in conseguenza dello stato dei luoghi, in particolare strade, costituenti vera e propria insidia per il viaggiatore.

Il gravame è infondato e va disatteso.

E’ infatti nozione di assoluta notorietà che nel giorno in cui doveva disputarsi la partita per cui è controversia, come in quelli precedenti e seguenti, l’intero territorio italiano era stato oggetto di eventi climatici di straordinaria intensità, e che numerose regioni, fra le quali quella di specie, erano state colpite da eccessi di nevicate tali da sconsigliare qualsiasi non indispensabile viaggio.

In questo non trascurabile quadro si inserisce la comunicazione del Sindaco di Cavarzere prodotta ed acquisita in atti, ed è ben vero che la stessa non costituisce formale provvedimento amministrativo, ma è altrettanto vero che il suggerimento a non mettersi in viaggio, al pari di quelli forniti da numerosi altri primi cittadini italiani, si inserisce nella ricordata situazione di fatto dovuta alle eccezionali intemperie, nella quale la prospettiva di restare in casa onde evitare rischi ed incolumità anche nei confronti dei terzi, propone caratteristiche di assoluta generalità e, pertanto, costituisce quell’impedimento correttamente considerato forza maggiore dal gravato provvedimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Valpo Pedemonte CF di S. Pietro Incariano (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO A.S.D. VIRTUS MONOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA C5/VIRTUS MONOPOLI DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 1.2.2012)

Immediatamente prima del 2° tempo della gara Matera/Virtus Monopoli iniziata alle ore 16:00 del 14.1.2012 e valevole per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, mentre le squadre si apprestavano a riprendere il gioco, un ordigno, proveniente dall'esterno del campo, esplose nei pressi della panchina della società ospitata, il cui portiere si accasciava al suolo, stordito, venendo immediatamente soccorso e, successivamente, trasportato presso una struttura ospedaliera; alla prima deflagrazione faceva seguito, subito dopo, un secondo scoppio di guisa che l'arbitro, preoccupato per la situazione di pericolo venuta a crearsi, invitava tutti i calciatori a rientrare negli spogliatoi sospendendo l'incontro e richiedendo l'intervento della forza pubblica.

Questa, svolti gli opportuni accertamenti, alle ore 17,45 rassicurava il direttore di gara affermando che la partita poteva essere ripresa e pertanto lo stesso, alle ore 17,50, convocava i capitani ed i dirigenti delle due compagini invitandoli a far rientrare le squadre in campo per la ripresa del gioco.

L'invito non veniva raccolto dal sodalizio ospitato che, attraverso il proprio capitano, Campanelli Giovanni, ed il proprio dirigente accompagnatore, Lenoci Claudio, comunicava alle ore 18,05 all'arbitro la propria intenzione di non proseguire la gara, presentando, subito dopo, riserva scritta.

In data 19.1.2012 la suddetta società reclamava al competente Giudice Sportivo lamentando che la partita non aveva avuto regolare svolgimento sia per fatto, scoppio dei due ordigni esplosivi, addebitabile al Matera, sia per errore commesso dall'arbitro che aveva ordinato la ripresa del gioco nonostante fossero trascorsi più di 45' dal momento della sospensione.

L'organo adito, dopo aver rilevato che il ricorso era inammissibile perchè tardivo essendo stati i motivi inviati oltre il termine di 3 giorni dalla presentazione del preavviso come prescritto dall'art. 29, comma 4, lett. b) C.G.S., d'ufficio, sulla scorta delle risultanze evincibili dal rapporto arbitrale, riteneva la Virtus Monopoli rinunciataria ex art. 53, comma 2 N.O.I.F., infliggendo al dirigente Lenoci l'inibizione fino al 29.2.2012 ed alla società la punizione sportiva della perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, nonchè, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (Com. Uff. n. 422 dell'1.2.2012).

Onde avversare la surriportata decisione si è rivolta a questa Corte la società pugliese che, dopo aver contestato la pronuncia di inammissibilità sostenendo che nella specie doveva ritenersi applicabile il termine, di più ampia portata, indicato dall'art. 38 C.G.S., assume che il suo rifiuto a proseguire l'incontro era del tutto legittimo e giustificato per le ragioni già esposte in prima istanza ed ignorate dal Giudice Sportivo e cioè e per aver subito, a causa della duplice esplosione, una menomazione del suo potenziale atletico ed una intimidazione ai propri calciatori e perchè l'arbitro, violando il disposto della regola n. 5, punto 9 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, aveva disposto la ripresa del gioco dopo l'avvenuto decorso di un tempo di sospensione protrattosi oltre i 45'.

Ha chiesto, di conseguenza, che vengano annullate tutte le sanzioni contro di lei comminate e sia disposta la ripetizione della partita o, se accertate responsabilità dell'avversaria per gli accadimenti già descritti, di avere partita vinta.

Nel corso del dibattimento veniva richiesto all'arbitro un supplemento di rapporto nel quale, sostanzialmente si confermava la prima refertazione.

Il reclamo presenta profili di fondatezza e, se pure parzialmente, merita accoglimento.

Va anzitutto chiarito che la delibera gravata incorpora una doppia decisione: la prima, di inammissibilità dell'iniziale reclamo dell'attuale ricorrente, assolutamente corretta ed ineccepibile dal momento che il riferimento normativo segnalato con i motivi è palesemente errato in quanto attinente a fattispecie diversa (reclami disancorati dall'obbligo del preannuncio e riguardanti provvedimenti resi noti mediante pubblicazione sui CC.UU.); la seconda, avente ad oggetto la mancata prosecuzione della gara e le violazioni antiregolamentari a ciò ricollegabili.

Orbene, pur essendo i due provvedimenti all'evidenza oggettivamente e processualmente connessi, è sul secondo di essi che, dovendosi condividere per quanto detto la declaratoria d'inammissibilità, va circoscritta e fulcrata la disamina sulla vicenda disciplinare che ne occupa.

E' del tutto incontrovertibile che la Virtus Monopoli, ai sensi dal punto 9 della Regola n. 5 (previsione peraltro contemplata anche dall'art. 62, comma 9 N.O.I.F.) non era in alcun modo tenuta a proseguire la partita

Il rilievo, preminente oggetto delle doglianze esposte nel primo reclamo, non è stato preso in considerazione dal Giudice Sportivo il quale, pur essendosi basato esclusivamente sulle emergenze del rapporto arbitrale, non avrebbe dovuto ignorare che la "rinuncia" addebitata al sodalizio ospitato trovava o, almeno, poteva trovare una giustificazione nell'avvenuto eccessivo protrarsi del periodo di sospensione, chiaramente evincibile dal referto.

Tutto ciò porta inevitabilmente ad escludere ogni responsabilità della reclamante.

L'occorso, ad avviso di questo collegio, presente tutte le connotazioni per essere ricondotto e risolto nell'alveo del paradigma normativo di cui all'art. 17, comma 4 C.G.S., vuoi per la sua particolarità, vuoi perchè diretta conseguenza della situazione temporale.

Pertanto devono essere annullate le sanzioni già inflitte alla società ed al suo dirigente Lenoci Claudio e disposta la ripetizione della gara Matera/Virtus Monopoli, oggetto della controversia; la tassa va restituita.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Monopoli di Monopoli (Bari), annulla la sanzione inflitta dal primo giudice all'odierna appellante; visto l'art. 17, comma 4, C.G.S. ordina la ripetizione della gara.

Conferma nel resto la pronuncia impugnata.

Dispone la restituzione della tassa.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO A.S.D. FUTSAL PISTOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI JACOPO SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/CALCIO A CINQUE FORLÌ DEL 4.2.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 450 dell' 8.2.2012)

Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha squalificato per 3 giornate di gara il calciatore Roselli Jacopo “espulso per doppia ammonizione (proteste e comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società sportiva in epigrafe “almeno una riduzione di pena” per “disuguaglianza di trattamento” confrontando la squalifica per 3 giornate di gara comminata al Roselli rispetto ad altro calciatore che in una diversa partita aveva tentato di aggredire l'arbitro ed era stato squalificato per 5 giornate.

Il ricorso non merita accoglimento.

La richiesta di riduzione della sanzione comminata al calciatore Roselli Jacopo non è sostenuta da alcun elemento probatorio che possa generare dubbi sulla gravità del comportamento del medesimo così come riportato nel referto arbitrale, per cui le tre giornate di squalifica inflitte trovano corretta giustificazione nella condotta ingiuriosa assunta nei confronti del direttore di gara.

Il riferimento alla squalifica per 5 giornate comminata dal Giudice Sportivo ad altro calciatore che, in un diverso incontro, aveva tentato di aggredire un arbitro, tendente a sottolineare la sproporzione fra le due sanzioni non ha pregio, atteso che una non trascurabile differenza inflittiva fra una squalifica per 3 e 5 giornate di gara sussiste e che le autonome decisioni adottate dal Giudice Sportivo possono essere valutate dalla Corte di Giustizia Federale solo su ricorso della parte interessata e la loro presunta incogruenza non può essere ricondotta ad equità attraverso una semplice comparazione quantitativa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell'A.S.D. Futsal Pistoia di Pistoia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4)RICORSO ARAGONESE C/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARAGONESE/PORTOS C5 FEMMINILE DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 14.2.2012)

Facendo seguito al preannuncio del 29.1.2012, la A.S.D. Aragonese C5 proponeva reclamo in ordine alla gara, valida per il Campionato Nazionale di Serie A Calcio a 5 femminile, Aragonese C5/Portos C5 disputatasi il 29.1.2012 e conclusasi con il risultato di 4 a 4.

Il reclamo era motivato dall'impiego, da parte della A.S.D. Portos Femminile Calcio a 5, di una atleta (Eliane Dalla Villa) tesserata, a dire della reclamante, irregolarmente, poiché tesserata, nella passata Stagione Sportiva, per la società Ateneo Combarro FS, affiliata alla Federazione spagnola di calcio. Secondo la reclamante, dunque, la Portos Calcio a 5, prima di procedere al tesseramento, avrebbe dovuto richiedere il nullaosta alla Federazione di provenienza, non essendo applicabile, al caso, di specie, la previsione di cui all'art. 40, comma 11 *bis*, N.O.I.F..

Pertanto, avendo partecipato alla suddetta gara una calciatrice non regolarmente tesserata, la A.S.D. Aragonese chiedeva al Giudice Sportivo di applicare il provvedimento sanzionatorio della sconfitta per 0-6 a carico della A.S.D. Portos, con tutte le ulteriori conseguenze previste dal C.G.S..

Con proprie controdeduzioni la A.S.D. Portos Femminile C5 contestava il contenuto del ricorso, evidenziando che la calciatrice Eliane Dalla Villa, «inserita in distinta ed effettivamente impiegata dalla A.S.D. Portos Femminile C/5 in occasione dell'incontro *de quo*, aveva pieno e legittimo titolo a prendere parte alla gara medesima, versando in posizione assolutamente regolare».

Osservava, a tal proposito, la A.S.D. Portos che la suddetta atleta, nata l'8.8.1980, cittadina italiana, attualmente tesserata con lo *status* di "non professionista", al momento del tesseramento di cui trattasi risultava, agli effetti sportivi, svincolata sin dalla Stagione Sportiva 2009/2010, «così come incontestabilmente confermato anche dall'Ufficio Tesseramento della L.N.D., con e-mail del 6.12.2011». Rientrava, quindi, la medesima calciatrice nell'ambito dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 39 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 162/A del 29.4.2011. Ai fini del tesseramento, dunque, occorreva soltanto la compilazione e deposito/spedizione dell'apposito modulo federale, senza necessità di alcun nullaosta.

Quanto poi al richiamo *ex adverso* effettuato alla norma di cui all'art. 40, comma 11 *bis*, N.O.I.F., ne evidenziava l'inconferenza, atteso che, nel caso di specie, si trattava non già di calciatrice straniera, bensì italiana.

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, respingeva il ricorso, omologando il risultato conseguito sul campo. Osservava, infatti, il Giudice Sportivo che «dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, la nominata in

questione non risulta essere stata trasferita presso altra federazione estera come sostenuto dalla ricorrente e risulta tesserata per la società Portos C5 a far tempo rispettivamente dal 2.12.2011. Ne consegue pertanto che la calciatrice summenzionata aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe».

Avverso il predetto provvedimento, pubblicato sul Com. Uff. della Divisione Calcio a Cinque n. 474 del 14.2.2012, propone ricorso la A.S.D. Aragonese C5, ad avviso della quale «il tesseramento della calciatrice in questione è irregolare, in quanto privo del previsto transfert, necessario per una calciatrice proveniente da federazione estera». In tal ottica, infatti, secondo la ricorrente, la documentazione allegata prova che nella passata Stagione Sportiva 2010/2011 la calciatrice di cui trattasi ha giocato nel Campionato spagnolo per la società Ateneo Combarro FS, affiliata alla Federazione spagnola. A nulla vale, dunque, secondo l'appellante, «la circostanza che la federazione spagnola non abbia mai chiesto il transfert alla nostra federazione quando la calciatrice è andata a giocare in Spagna, essendo ancora tesserata per società italiana, nel tempo divenuta inattiva, ma ben dopo che la calciatrice avesse iniziato a giocare nel Campionato spagnolo».

Aggiunge, ancora, la reclamante che la conferma della «liceità» del tesseramento «porterebbe a situazioni paradossali, negative per tutto il movimento sportivo e per la nostra disciplina. Infatti paradossalmente la giocatrice potrebbe giocare il sabato nel campionato spagnolo e la domenica nel campionato italiano».

Conclude, quindi, la A.S.D. Aragonese chiedendo la modifica della decisione di *prime cure*, con accoglimento del ricorso ed applicazione della sanzione della sconfitta per 0 a 6 a carico della A.S.D. Portos.

La A.S.D. Portos C5 ha presentato proprie controdeduzioni, sostanzialmente ribadendo le medesime argomentazioni già spese innanzi al Giudice Sportivo, sopra in sintesi riferite, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali in materia e concludendo, quindi, per il rigetto del reclamo e «conseguente totale conferma dell'impugnata statuizione».

Alla seduta del 29.2.2012, innanzi a questa C.G.F., sono intervenuti il presidente della ricorrente società A.S.D. Aragonese, Nadia Trivilino, nonché l'avv. Monica Fiorillo per la resistente società A.S.D. Portos, che hanno ribadito le loro posizioni, illustrando le ragioni a supporto delle rispettive tesi.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

La questione centrale di causa attiene al regolare tesseramento dell'atleta Eliane Dalla Villa in relazione alla necessità o meno del transfert della Federazione spagnola. Il fatto è che dalla documentazione ufficiale acquisita al procedimento la calciatrice di cui trattasi non risulta tesserata per società affiliata ad altra Federazione. In tal ottica e ad ogni buon conto, peraltro, l'organo di giustizia sportiva, come già correttamente osservato dal Giudice Sportivo, non può, al riguardo, che riferirsi ai provvedimenti dell'Ufficio Tesseramenti e, quindi, per quanto qui particolarmente rileva, al fatto che la calciatrice Eliane Dalla Villa risultava svincolata in data 28.10.2009 per cessazione dell'attività della società per la quale era tesserata e che a far data dal 2.12.2011 la stessa è tesserata per la società resistente.

Dalle risultanze ufficiali sopra riferite, dunque, emerge come al momento della disputa della gara di cui trattasi, la calciatrice Eliane Dalla Villa avesse legittimo titolo per partecipare alla stessa.

Ciò premesso, per completezza di argomentazione occorre aggiungere come appare irrilevante, allo stato ed ai fini del presente giudizio, «che la federazione spagnola non abbia mai chiesto il transfert alla nostra federazione», così come privo di pregio è il richiamo alle previsioni di cui all'art. 40, comma 11 *bis*, N.O.I.F., trattandosi, nel caso di specie, di calciatrice di cittadinanza italiana.

Da ultimo, considerata la denuncia sostanzialmente contenuta nel reclamo presentato dalla A.S.D. Aragonese C5, dovere d'ufficio impone a questa Corte di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune valutazioni e gli eventuali accertamenti di propria competenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Aragonese C/5 di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

IV° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli– Componenti; Dr. Raimondo Catania– Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO A.S.D. TORRES CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL’ALLENATORE ARCA SALVATORE SEGUITO GARA TORRES CALCIO/TORINO DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 20.2.2012)

Con reclamo del 21.2.2012 la A.S.D. Torres Calcio Femminile impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale era stata inflitta al tecnico Salvatore Arca la sanzione della squalifica per 3 gare in relazione al contenuto ingiurioso di alcune frasi rivolte al direttore di gara durante lo svolgimento della partita.

A sostegno del reclamo la Torres sosteneva che il tecnico aveva rivolto frasi prive di contenuto ingiurioso e come, tali, inidonee a giustificare l’entità della sanzione di cui si chiedeva, pertanto la riduzione.

La Corte osserva che dal referto arbitrale risultano annotate alcune frasi pronunziate dal tecnico Arca che, seppur ingiustificabili, non risultano, tuttavia, particolarmente ingiuriose.

Il ricorso può, conseguentemente, essere parzialmente accolto anche se la situazione di recidività del predetto tecnico, consente una riduzione della sanzione nei limiti di una sola giornata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Torres Calcio di Sassari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Arca Salvatore a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE IN MERITO ALLA GARA A.C.F. TORINO/MILAN ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)

Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile dichiarava inammissibile il preannuncio di reclamo formulato dall’A.C.F. Milan contro la omologazione del risultato della gara con l’A.C.F. Torino dell’11.2.2012 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29, lett. b, C.G.S. e, pertanto, omologava il risultato stesso.

Contro tale pronuncia ha proposto appello a questa Corte l’originaria reclamante deducendo, da un canto, che nel tempestivo preannuncio di reclamo erano indicate le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a non omologare il risultato e, d’altro canto, che tali ragioni realizzavano l’ipotesi descrittiva di condizioni di svolgimento della gara irregolari.

Ciò premesso, la Corte rileva che, in effetti, al preannuncio di reclamo non risulta aver fatto seguito l’invio nei termini regolamentari di un distinto e motivato atto di impugnazione come posto in rilievo dal primo giudice.

La Corte rileva, in ogni caso, che anche a voler ritenere il preannuncio in parola sufficientemente espressivo non solo della volontà di reclamare ma anche delle ragioni poste a relativo fondamento, non sussistono le condizioni per negare l’omologazione, in quanto quelle denunciate dalla odierna impugnante relative al contesto di svolgimento della gara hanno natura del tutto estrinseca e non riflettono alcuna delle cause impeditive dell’omologazione del risultato. Ed infatti, come ribadito anche nell’atto d’appello le doglianze afferiscono alle particolari condizioni nelle quali sarebbero versati gli spogliatori dell’impianto di gioco, mentre non è stata in alcun modo individuata e

provata alcuna violazione della normativa concernente l'impianto di gioco in sé, e, in particolare il terreno di gara.

A questo stregua, va adottata la pronuncia di cui al dispositivo e disposto l'incameramento della tassa.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete